



del 7 ottobre 2023



## Calcolo pensione: i nuovi coefficienti di trasformazione

A decorrere dal 1° gennaio 2023, i divisori e i coefficienti di trasformazione del montante contributivo sono quelli indicati nella tabella allegata al decreto interministeriale Lavoro-Economia del 1° dicembre 2022 ed applicati nel 2023-24.

Come noto, i coefficienti di trasformazione si applicano al montante contributivo e variano in base all'età anagrafica che si ha nel momento in cui si lascia il lavoro.

Ad un'età maggiore, di norma, corrisponde un coefficiente più elevato, facendo riferimento agli aggiornamenti ISTAT sulle aspettative di vita, che possono ridurre la percentuale (e quindi l'assegno), anche a parità di età di uscita e di contributi versati.

L'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione è biennale, con nuove percentuali stabilite ogni due anni dal Ministero del Lavoro in base alle rilevazioni ISTAT sull'adeguamento alle aspettative di vita.

Nello scorso biennio era stata stabilita una riduzione compresa tra lo 0,33% e lo 0,72% rispetto ai valori precedenti, mentre con l'aggiornamento 2023 i valori risultano più favorevoli di quelli del 2021-22, mentre si conferma la misura del tasso di sconto all'1,5%.

Come noto, la pensione si determina attraverso la moltiplicazione del montante individuale (somma dei contributi versati) per il coefficiente di trasformazione legato all'età anagrafica in cui si esce.

Si ottiene così la pensione lorda annua che viene divisa per 13 mensilità (pensione mensile lorda).

Il coefficiente di trasformazione viene calcolato anche in base alle frazioni di mese, con riferimento al momento di decorrenza della pensione. In pratica, al proprio coefficiente di trasformazione bisogna aggiungere tanti dodicesimi quanti sono i mesi che intercorrono tra il proprio compleanno e il mese in cui si andrà in pensione. I dodicesimi si calcolano come la differenza fra il coefficiente di trasformazione dell'età già compiuta e quello successivo.

L'effetto dei coefficienti di trasformazione si fa sentire esclusivamente sulle quote di pensione il cui calcolo è basato sul sistema contributivo.

## COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Età	Divisori	Valori
57	23,419	4,270%
58	22,839	4,378%
59	22,256	4,493%
60	21,669	4,615%
61	21,079	4,744%
62	20,485	4,882%
63	19,888	5,028%
64	19,289	5,184%
65	18,686	5,352%
66	18,079	5,531%
67	17,472	5,723%
68	16,861	5,931%
69	16,251	6,154%
70	15,637	6,395%
71	15,025	6,655%

tasso di sconto = 1,5%

Come si evince dalla tabella, al 1° gennaio 2023, a parità di contributi versati, chi andrà in pensione nel biennio 2023-2024 avrà un assegno più alto di chi ha lasciato il lavoro precedentemente. Ad esempio, con un montante contributivo di 150mila euro, chi è andato in pensione a 67 anni nel 2022 ha maturato una quota contributiva di 643 euro lordi mentre nel 2023 avrebbe preso 17 euro in più.

### Permessi per assistenza a diversamente abili

Ci vengono chiesti chiarimenti in relazione ai permessi ex legge 104/1992 con riferimento alla presunta necessità della comune convivenza o residenza tra caregiver e assistito.

Per i permessi legge 104 non è richiesta la convivenza con il familiare da assistere. Ci sono invece regole sul grado di parentela. Il riferimento normativo è l'articolo 33 della legge 104/1992. Prevede il diritto a tre giorni al mese di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa per assistere persone con disabilità grave, che però devono essere parenti o affini (i parenti del coniuge), fino al secondo grado.

Se per esempio ipotizziamo una parentela di terzo grado (nipote e zio), i permessi sono previsti solo in caso di mancanza o decesso dei genitori, del coniuge (anche in unione civile) o del convivente di fatto. Oppure nel caso in cui gli stessi siano a loro volta affetti da patologie invalidanti, o abbiano compiuto i 65 anni di età.

Per quanto riguarda la residenza, invece, non sono previsti requisiti. C'è un adempimento previsto nel caso in cui il parente che viene assistito risieda in un Comune a più di 150 chilometri di distanza da quello del caregiver. In questo caso, in base al comma 3-bis dello stesso articolo 33 sopra citato, il lavoratore che chiede il permesso deve anche presentare un titolo di viaggio, o altra documentazione idonea a comprovare il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

### Chiarimenti – Riscatto laurea agevolato

Ci vengono richiesti nuovi chiarimenti sui costi del riscatto agevolato del titolo di studio universitario. Per sapere quanto pagare per il riscatto di laurea che consente di raggiungere prima la pensione, è disponibile online sul sito INPS un simulatore di calcolo che effettua una valutazione in base alle informazioni inserite dall'utente.

L'applicazione permette anche la comparazione dei costi a confronto tra riscatto ordinario dei contributi e riscatto agevolato degli anni (o anche solo singoli periodi) riferiti al percorso di studi del proprio corso di laurea:

Per ottenere il costo effettivo da pagare e basato sui dati presenti negli archivi dell'Istituto, si dovrà invece inoltrare la domanda di riscatto all'INPS, che quantifica l'importo e propone un piano dei pagamenti.

Il riscatto di laurea agevolato prevede un calcolo che prende come riferimento una retribuzione convenzionale ridotta e uguale per tutti (la stessa che utilizzano anche gli inoccupati), così da costare meno.

Il riscatto di laurea agevolato, in pratica, consente di trasformare gli anni di studio universitari in anni contributivi, validi per raggiungere prima la data della propria pensione.

Introdotta dal DL n. 4/2019 recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", il riscatto agevolato consente di far valere, ai fini previdenziali, i periodi non coperti da contribuzione (gli anni di università) con un calcolo dell'onere più conveniente rispetto al riscatto ordinario.

A differenza del riscatto ordinario, però, quello agevolato può riguardare solo periodi che si collocano nel sistema contributivo della futura pensione, ma è possibile usufruirne anche per corsi precedenti al 1996 a patto di optare per la pensione con tale sistema di calcolo.

Tra i requisiti richiesti per riscattare la laurea, sia con calcolo agevolato che ordinario, c'è il conseguimento del titolo di studio. Non possono pertanto essere oggetto di riscatto gli anni di studio universitario nel caso in cui non si sia conseguita la laurea.

Il riscatto di laurea agevolato riguarda periodi che ricadono nel sistema contributivo (successi al 1995) oppure anche precedenti purché si eserciti l'opzione per la pensione contributiva.

Si possono riscattare i periodi corrispondenti alla durata del corso legale di studio universitario (non si possono riscattare gli anni fuori corso), che hanno portato al conseguimento di uno o più titoli rilasciati dalle Università o da Istituti di livello universitario:

- diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
- diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei);
- diplomi di specializzazione, che si conseguono successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- laurea triennale, laurea specialistica e laurea magistrale;
- diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).

È possibile riscattare anche solo una parte del corso di studi. Ad esempio, le settimane, i mesi o gli anni che mancano per raggiungere il requisito minimo dei contributi necessari per andare in pensione.

Sono inoltre riscattabili i titoli conseguiti in uno Stato Estero aderente alla convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, previo riconoscimento degli stessi "ai fini previdenziali" da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Il riscatto di laurea è accessibile sia a chi è attualmente occupato, che a chi risulta inoccupato o non abbia ancora iniziato l'attività lavorativa o non sia iscritto a nessuna forma obbligatoria di previdenza.

La domanda di riscatto di laurea si presenta esclusivamente per via telematica:

- dal sito INPS accedendo al servizio "Riscatto della laurea ai fini pensionistici" con identità SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE);
- ricorrendo a patronati e intermediari dell'Istituto;
- chiamando il Contact Center multicanale da telefono fisso al numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico.

I tempi di lavorazione della domanda sono fissati in 85 giorni.

Il contributo per l'onere di riscatto si versa all'INPS, a meno di specifiche disposizioni di settore, utilizzando il servizio PagoPA. L'onere di riscatto si può versare in un'unica soluzione o a rate, fino a un massimo di 10 anni (120 rate).

---

### **Ultim'ora – Revisione regolamenti di servizio e disciplina**

Grazie alla nostra incessante azione ed alla sensibilità del Capo della Polizia, nei prossimi giorni sarà istituito un gruppo di lavoro avente come compito la predisposizione di un progetto di revisione sia del regolamento di servizio sia delle norme concernente la disciplina.

Faranno parte di questo gruppo di lavoro i rappresentanti sindacali e dell'amministrazione con i quali fin da subito si avrà una stabile interlocuzione.

---

### **L'oscuramento dei dati non è sufficiente se risulta comunque possibile una identificazione indiretta dell'interessato**

Il principio è stato enunciato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 311 del 18 luglio 2023, a precisazione dei margini di efficacia dei processi di anonimizzazione, soprattutto nel contesto delle pubblicazioni online di determinate informazioni.

Nel caso oggetto del reclamo, un'Autorità portuale ha ricevuto un ammonimento per aver pubblicato un documento all'interno del quale era stato sì oscurato il nominativo del reclamante ma questi poteva comunque essere indirettamente identificato giovandosi di alcune informazioni contenute nella sezione di Amministrazione trasparente.

Il Garante ha concluso che la possibilità di identificazione per relationem comporta una responsabilità in capo al titolare per l'attività di diffusione dei dati personali dell'interessato, che deve essere svolta nel rispetto di principi del GDPR nonché, in questo caso specifico, dell'art. 2-ter del Codice Privacy.

Chiarito dunque che la diffusione di dati da parte di soggetti pubblici non può avvenire se non al ricorrere di specifici criteri, l'ulteriore principio il cui rispetto viene richiamato dal Garante nel muovere le proprie contestazioni è quello di minimizzazione. Infatti, soprattutto nella pubblicazione di documenti nella sezione di Amministrazione trasparente occorre tenere conto proprio della necessità della diffusione di dati personali, operando così in pratica il bilanciamento di diritti fra esigenze di trasparenza e protezione dei dati personali.

Inoltre, nello svolgere le valutazioni in ordine alla portata del concetto di dato personale, il Garante chiarisce l'estensione della capacità di identificazione indiretta, la quale non può ovviamente essere limitata esclusivamente alla possibilità di recuperare degli identificatori diretti (come ad es. il nome), ma deve considerare anche la deducibilità degli stessi.

In pratica, per stabilire se un dato è di tipo personale o se è altrimenti anonimo, è decisiva anche la potenziale identificabilità di una persona fisica «mediante individuazione, correlabilità e deduzione».

(Fonte: Garante per la protezione dei dati personali)

---

### **Nomina alla qualifica di sostituto commissario**

La DAGEP ha comunicato che sul portale “doppiavela” è disponibile il decreto, a firma del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, di nomina alla qualifica di sostituto commissario con decorrenza 1° gennaio 2023, relativo al personale promosso a seguito di procedura di scrutinio per merito comparativo, a ruolo chiuso, e di scorrimento della graduatoria del concorso straordinario a 1000 posti per sostituto commissario (decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14).

Sono in corso le procedure di notifica agli interessati.

---

### **Tutte le batterie dovranno essere rimovibili entro il 2027**

Secondo il nuovo Regolamento UE adottato in via definitiva dal Consiglio Europeo, entro il 2027, le batterie degli apparecchi elettronici come smartphone, tablet e computer portatili dovranno essere rimovibili e sostituibili dall'utilizzatore finale.

La disposizione riguarda tutte le tipologie di batteria: da quelle per smartphone e tablet a quelle per i veicoli elettrici e i macchinari industriali, passando per i mezzi di trasporto leggeri (biciclette elettriche, ciclomotori elettrici, monopattini elettrici).

L'obiettivo è quello di promuovere un'economia circolare disciplinando le batterie durante tutto il loro ciclo di vita.

I produttori devono quindi adeguarne la progettazione e poi fornire istruzioni chiare riguardanti l'uso, la rimozione e la sostituzione delle batterie.

Le batterie per mezzi di trasporto leggeri dovranno, invece, essere sostituibili da un operatore professionale indipendente. Ci sono poi una serie di eccezioni per specifiche apparecchiature, ad esempio i dispositivi medici diagnostici.

I produttori entro il 2027 devono raccogliere almeno il 63% dei rifiuti di batterie portatili, e devono poi arrivare al 73% entro la fine del 2030. C'è anche un obiettivo specifico per la raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri (51% entro la fine del 2028 e 61% entro la fine del 2031).

Entro la fine del 2027 bisognerà anche raggiungere una percentuale del 50% di recupero del litio, e salire poi all'80% entro la fine del 2031.

Sempre in omaggio all'economia circolare, è previsto che le batterie vengano fabbricate con livelli minimi di materiali riciclati, diversi a seconda della tipologia di batteria e delle materie prime che contiene.

Per le batterie industriali, per autoveicoli, e per veicoli elettrici, il livello minimo di contenuto riciclato è al 16% per il cobalto, all'85% per il piombo, al 6% per il litio e al 6% per il nichel.

Le batterie dovranno essere accompagnate da una documentazione relativa al contenuto riciclato. Per le batterie al nichel-cadmio, l'obiettivo di efficienza del riciclaggio è fissato all'80% entro la fine del 2025, e per gli altri rifiuti di batterie, al 50% entro la fine del 2025.

Il Regolamento introduce una serie di informazioni obbligatorie sull'impronta di carbonio delle batterie e in materia di etichettatura e informazione. Per esempio, sui componenti della batteria e sul contenuto riciclato. Sono poi previsti un “passaporto della batteria” elettronico e un codice QR. Al fine di fornire agli Stati membri e agli operatori economici sul mercato il tempo sufficiente per prepararsi, i requisiti in materia di etichettatura si applicheranno entro il 2026 e il codice QR entro il 2027.

Secondo le stime del Consiglio Ue, entro il 2030 aumenterà di 14 volte la domanda mondiale di batterie, mentre il prezzo si ridurrà del 50%. Il riciclo non solo consente di non sprecare risorse preziose contenute nelle batterie (c'è il rischio di esaurimento delle riserve al 2030): riutilizzare tali materie prime critiche, sottolinea la ministra spagnola della Transizione ecologica, Teresa Ribera, consente all'Europa di ridurre la dipendenza da paesi terzi per l'approvvigionamento: in questo senso, «le nuove norme promuoveranno la competitività dell'industria europea e garantiranno che le nuove batterie siano sostenibili e contribuiscano alla transizione verde».

L'Unione europea investe 60 miliardi di euro in auto elettriche e nella produzione di batterie, e nel 2025 i produttori locali potrebbero coprire la domanda dell'intera UE.

(Fonte: Unione Europea)

## La multa illegittima se l'autovelox è a meno di 1 km dal cartello col limite di velocità

La Suprema Corte con l'ordinanza n. 25544/2023, ha accolto la tesi di un automobilista che aveva impugnato innanzi al Giudice di Pace territorialmente competente un verbale, elevato dalla Polizia locale, di contestazione di eccesso di velocità rispetto al limite vigente di 70 km/h, per violazione dell'art. 142 comma 9 C.d.s..

La contestazione prevedeva il pagamento sanzionatorio di € 550 e la decurtazione di 6 punti dalla patente di guida. L'opposizione a sanzione amministrativa intentata dall'automobilista faceva leva, tra le altre doglianze, sul mancato rispetto della distanza minima di un chilometro tra il segnale riprodotto il limite di velocità vigente sul tratto di strada e l'apparecchiatura autovelox, come imposta dall'art. 25 comma 2 della L. 120/2010.

Tuttavia, l'opposizione alla sanzione amministrativa veniva respinta in primo grado dal Giudice di Pace mentre veniva accolta dal Tribunale in funzione di Giudice dell'appello.

La questione, perveniva, dunque, alla cognizione della Suprema corte che dava ragione all'automobilista sulla base del fatto che "distanza e visibilità" dell'apparecchio rilevatore sono i "due requisiti" che "devono essere soddisfatti entrambi in modo autonomo e distinto affinché la rilevazione dell'infrazione dia legittima".

A nulla rileva, per di più, la prova che l'utente della strada si sia effettivamente immesso dal tratto di strada ove, nel caso di specie, vigeva il limite di 50 km/h – inferiore rispetto a quello di 70 km/h vigente dopo l'intersezione – considerato che il verbale di violazione del Codice della strada risultava viziato per la questione oggettiva del posizionamento dell'autovelox ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale di limite di velocità.

La Cassazione, con la decisione in esame, ha respinto la tesi sostenuta dalla ricorrente Unione dei Comuni – da cui dipendeva la Polizia Locale che aveva elevato la contravvenzione – sostenendo che, nel caso di specie, andasse disapplicato il capo 7.6 allegato al D.M. n. 282/2017 di attuazione dell'art. 25 comma 2 della L. 120/2010.

Poiché l'ambito di applicazione della predetta norma – che impone la distanza di un chilometro tra segnale che impone il limite di velocità e la postazione autovelox – sarebbe limitato al caso in cui vi sia un segnale che imponga di abbassare il limite di velocità e non di un segnale che ripeta, in modo inalterato, il limite precedente.

Il riferimento è al caso in cui, l'utente della strada – che si immette nel nuovo tratto viario provenendo da altra strada – incontra, dopo l'intersezione, un nuovo limite di velocità.

Il capo 7.6 allegato al D.M. n. 282/2017 dispone: "Nel caso di diverso limite massimo di velocità anche lungo un solo ramo della intersezione, sia maggiore che minore rispetto a quello ripetuto dopo l'intersezione, la distanza minima di un chilometro si computa dopo quest'ultimo in modo da garantire a tutti gli utenti della strada in approccio alla postazione lo stesso trattamento".



**Tribuna**  
LA RIVOLUZIONE È QUI  
I CODICI LA TRIBUNA SI AGGIORNANO  
DA SOLI OGNI GIORNO

Luigi Allibrandi e Piermaria Corso  
**CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE  
e leggi complementari per le Forze dell'Ordine**  
Edizione 2023 - euro 23,00 a copia *sino ad esaurimento scorte*

L'Opera è aggiornata con:  
il D.L. 22 giugno 2023, n. 75, recante modifiche alla disciplina transitoria della riforma Cartabia e al Codice delle leggi antimafia;  
la L. 24 maggio 2023, n. 60, correttivo alla riforma Cartabia in materia di norme sulla procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza;  
la L. 5 maggio 2023, n. 50, di conversione, con modificazioni, del D.L. 10 marzo 2023, n. 20 (c.d. Decreto Cutro) recante numerose e significative modifiche in materia di immigrazione;  
la L. 26 maggio 2023, n. 56, recante modifiche al Codice penale in materia di violenza nei confronti del personale sanitario.

**Come acquistare**  
Le prenotazioni dovranno essere raccolte a cura delle Segreterie Territoriali e successivamente inviate alla seguente mail: [f.rocca@latribuna.it](mailto:f.rocca@latribuna.it)

## Risposta – Squadre nautiche della Polizia di Stato

Riportiamo di seguito il testo della risposta dell'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S., alla nota della Segreteria Nazionale, il cui contenuto è stato pubblicato sul [nr. 30/2023 di questo notiziario](#):

*“Con riferimento alla tematica in oggetto, sono state interessate le competenti articolazioni dipartimentali, in particolare la Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato che ha fornito i seguenti elementi.*

Il d.lgs. 177 del 19 agosto 2016, in attuazione della legge delega 7 agosto 2015 n. 124 (C.d. legge Madia), ha previsto – come noto – il passaggio delle funzioni di “sicurezza in mare” alla Guardia di Finanza e la conseguente chiusura delle Squadre Nautiche della Polizia di Stato (e delle analoghe articolazioni operative dell’Arma dei Carabinieri).

In particolare, l’art. 4, comma 1, del citato decreto ha previsto la soppressione delle Squadre Nautiche della Polizia di Stato, fatto salvo il mantenimento delle moto d’acqua per la vigilanza dei litorali e delle unità navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori, ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica sia già dislocata una unità navale.

Il successivo decreto del Capo della Polizia — Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 19 ottobre 2019, nel dare attuazione al dettato normativo, ha disposto la dismissione delle imbarcazioni e la riassegnazione delle moto d’acqua alle Questure e ai Commissariati distaccati “per la vigilanza dei litorali di competenza”, salvaguardando, contestualmente, l’operatività delle Squadre Nautiche ubicate nelle acque interne.

Fino all’entrata in vigore del richiamato decreto del Capo della Polizia, erano operative 42 Squadre Nautiche e 2 distaccamenti — Alassio (SV) e Augusta (SR).

Per quanto attiene al personale specialista (comandanti d’altura, comandanti costieri e motoristi), all’atto della chiusura definitiva (avvenuta nel marzo 2020) 36 dipendenti sono stati assegnati alle Squadre Acque Interne (S.A.I.) di Venezia, Como, Riva del Garda (TN), Peschiera del Garda (VR), Verbania, Oristano e Porto Tolle (RO), mentre 146 specialisti sono stati “sbarcati” e assegnati alle Questure o ai Commissariati competenti per territorio.

Per quanto concerne, invece, le dotazioni, quasi tutte le imbarcazioni in uso sono state dismesse in quanto obsolete o usurate da un impiego ultraventennale e quelle residue sono state assegnate alla Questura di Venezia, per le attività nella laguna, e alle Squadre Acque Interne, mentre gli ormeggi sono stati riconsegnati o ceduti alla Guardia di Finanza e sono stati dismessi i locali ad uso ufficio o ricovero natanti.

Al momento, pertanto, risultano operative esclusivamente le suindicate Squadre Acque Interne e la Sezione Vigilanza Tevere.

Tutto ciò premesso, atteso che la prospettata ipotesi di ricostituzione delle Squadre Nautiche presuppone un ponderoso investimento di risorse umane e logistiche, con conseguente pianificazione della formazione del personale da assegnare al settore, individuazione e acquisizione delle imbarcazioni nonché della disponibilità di ormeggi e locali, si rende necessaria un’approfondita valutazione della tematica in parola, che tenga strategicamente conto dei molteplici e trasversali aspetti ad essa sottesi”.

## È ORA DI ANDARE CONTROCORRENTE

Per avere un conto con interessi garantiti, canone scontabile fino a zero e zero costi nascosti. Un conto che fa risparmiare, anche la plastica ai mari.

### CONTRACORRENTE

Il Conto davvero Controcorrente

- Trasferimento conto facile!
- Tutti i servizi digitali.
- Condizioni esclusive per SIULP.

In convenzione con il sindacato SIULP

**SCOPRI DI PIÙ**

**IBL Banca**  
GRUPPO BANCARIO

Messaggio pubblicitario



## SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti  
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.  
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

**SERVIZI.SIULP.IT**

**tratto da:** \*Siulp Collegamento Flash numero 40/2023 del 7 Ottobre 2023

\*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia  
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it  
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123